

## Fondo di garanzia: ridotte le percentuali dal 1° luglio

**Pronto il fondo per le grandi imprese in crisi con una dote da 400 milioni di euro**

di Cinzia De Stefanis

**Decreto – Legge 25 maggio 2021, n. 73**

**Decreto – Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40**

• Schema di sintesi

A partire dal 1 luglio 2021, è stata ridotta la percentuale di copertura al 90% per i finanziamenti fino al tetto di 30 mila euro garantiti al 100% dallo Stato. Previsto, però, un allungamento, da 6 a 10 anni, dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per le nuove operazioni la garanzia scende dal 90 all'80% (eccetto per le imprese con dipendenti tra 500 e 5.000 garantiti da Sace).

Le mid cap, ossia le imprese con meno di 499 addetti, non potranno più accedere alla garanzia gratuita del Fondo Pmi, ma solo alla garanzia Sace. Gli enti del terzo settore e quelli non commerciali possono richiedere garanzia al fondo per i finanziamenti di importo fino a 30 mila euro. Sempre per le mid cap è prevista la possibilità di accedere alla garanzia nell'ambito di portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine finalizzati a progetti di R&S e programmi di investimento. E' con il decreto legge Sostegni-bis (Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73) che il fondo di garanzia per le pmi viene riportato alle condizioni pre-emergenza.

Pronto il fondo per le grandi imprese in crisi con una dote da 400 milioni di euro.

Schema di sintesi fondo di garanzia Pmi	
Mid cap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del DL Sostegni-bis, le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 non potranno più essere concesse alle imprese "diverse dalle Pmi" con un numero di dipendenti non superiore a 499.</li> <li>Pertanto, a partire dal 26 maggio, il fondo non può più rilasciare garanzie in favore di tali tipologie di imprese, anche se la richiesta di garanzia è stata presentata antecedentemente a tale data.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tali tipologie di imprese restano comunque ammissibili all'intervento del fondo nell'ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti.</li> <li>La garanzia diretta, in alternativa a quanto già previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2017, può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di</li> </ul>

		<p>finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti definendo lo spessore massimo della tranche junior, anche nelle ipotesi di intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012 (Regione Veneto) .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso di cui al precedente punto, nelle ipotesi di intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012 (regione Veneto), la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale anche della tranche mezzanine.</li> <li>• I soggetti richiedenti la garanzia diretta che dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza, possono richiedere, in sede di domanda, fermi restando i limiti massimi di copertura previsti dal Decreto 21 giugno 2019 , un supplemento di garanzia del fondo, fino al 5 per cento della pertinente misura di copertura riconosciuta ai sensi del Decreto 21 giugno 2019, finalizzato ad assorbire l'eventuale differenza positiva, registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti, tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'importo della garanzia del fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell'operazione all'organismo di vigilanza, con la propria metodologia;</li> <li>- e l'importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della tranche junior, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al Decreto 21 giugno 2019.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Enti commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti</b>	↕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i) del DI Sostegni-bis, la misura prevista dall'articolo 13, comma 12-bis del DL Liquidità, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.</li> <li>• Pertanto, dal 26 maggio è possibile presentare richieste di garanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</li> </ul>
<b>Progetti ricerca, sviluppo e innovazione</b>	↕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del DI Sostegni-bis, in deroga alla vigente disciplina, il fondo, a partire dal 26 maggio, potrà rilasciare garanzie su portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine concessi in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento.</li> </ul>

#### Schema di sintesi fondo grandi imprese

<b>Aspetti generali</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con un decreto del ministero dello Sviluppo economico, emanato di concerto con l'Economia, dà finalmente attuazione all'articolo 37 del DI n. 41/2021 (cd. Sostegni) e rifinanziato dal DI 73/2021. Il testo, appena firmato e pronto per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, fissa le</li> </ul>
-------------------------	--	---

		<p>indicazioni operative, in attesa di un altro provvedimento che dovrà fissare la data per le istanze. Il soggetto gestore della misura sarà l'Invitalia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il nuovo strumento va a completare il vigente assetto degli aiuti alle imprese di maggiori dimensioni che contemplano la possibilità di concedere garanzie pubbliche.</li> </ul>
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I finanziamenti, che saranno rimborsabili in 5 anni, vengono concessi ad imprese in temporanea difficoltà, che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà", ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Il finanziamento viene in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.</li> </ul>
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, sono considerate grandi imprese le aziende che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• occupano più di 250 persone;</li> <li>• Il cui fatturato annuo sia superiore a 50 milioni di euro o il totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Finanziamenti agevolati</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati a favore delle grandi imprese, escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid. I finanziamenti sono finalizzati ad assicurare la concessione di un prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.</li> </ul>
<b>Rimborso integrale dell'esposizione in scadenza</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il finanziamento, in ogni caso, sarà concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Si comprende, da questa impostazione, come la crisi da Covid-19 ha accelerato il percorso della funzione finanziaria nelle imprese accrescendone la percezione come leva strategica, decisiva in certi ambiti e, soprattutto, in determinati periodi di crisi aziendale. Lo stanziamento, deve essere utilizzato per concedere aiuti, come detto, sotto forma di finanziamenti in favore di grandi imprese, con esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quelle operanti nel settore bancario finanziario e assicurativo;</li> <li>- quelle già in "difficoltà" alla data del 31 dicembre 2019.</li> </ul> </li> <li>• Inoltre, il prestito deve essere restituito nel termine massimo di 5 anni.</li> </ul>
<b>Amministrazione straordinaria</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il fondo potrà operare anche a favore delle imprese in amministrazione straordinaria (di cui al D. Lgs. n. 270/1999 e al D.L. n. 347/2003), ma con un chiaro impegno, il finanziamento può essere concesso "a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza" come puntualizza il documento.</li> <li>• I finanziamenti concessi dovranno essere diretti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla gestione corrente;</li> </ul> </li> </ul>

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali;</li><li>- per le altre misure indicate nel programma presentato.</li></ul> |
|--|--|--|

Cinzia De Stefanis

Martedì 27 luglio 2021